

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 21.12.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n.9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA SpA.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- **per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;**
- **questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;**
- **i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.**

Ordinanza n. 78 dell'11 agosto 2020: Sospeso il termine per la conclusione dei progetti di investimento dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Ordinanza n. 87 del 23 settembre 2020 - fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.

Ordinanza n. 89 del 25 settembre 2020: disposto, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti; attribuito ai tamponi effettuati, per tali soggetti nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:

- consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidabilità degli specifici tetti di spesa;
- le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente; la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate; in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza; obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

Ordinanza n. 91 del 14 ottobre 2020 - fino a diverso provvedimento: disposto il divieto di accesso di familiari e conoscenti alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

pubbliche, private e convenzionate operanti nella Regione Abruzzo; disposto che le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici; le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2; nel caso di accesso alla struttura, è comunque assolutamente necessario impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni; promozione da parte delle strutture di relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza con frequenza almeno bisettimanale.

Ordinanza n. 93 del 29 ottobre 2020:

- approvato il documento "Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario" (All.n.1);
- disposta una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID;
- stabilito la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime: personale che opera in aree ad alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni; personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni; personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.

Ordinanza n. 95 del 30 ottobre 2020: prevede di

- fornire alle AA.SS.LL. uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzare le AA.SS.LL. a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;
- stabilire che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- precisare che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;
- demandare al RSR il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;
- stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

Ordinanza n. 96 del 2 novembre 2020 - dal 2 novembre sino a diverso provvedimento:

- confermata, fino al 31 gennaio 2021, l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza o scadute dal 01/10/2020.

Ordinanza n. 98 del 5 novembre 2020: misure in materia di trasporto pubblico in recepimento di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020.

Ordinanza n. 99 del 6 novembre 2020: regole percorsi istruzione e formazione.

Ordinanza n. 100 del 9 novembre 2020:

- integrazioni all'ordinanza n.95 del 30.10.2020 per fornire alle AA.SS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzate le ASL a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza ai pazienti Covid -19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di terapia intensiva e subintensiva, utilizzando anche i posti autorizzati senza vincolo della relativa disciplina, purché vengano garantite le risorse organizzative e strumentali necessarie all'appropriata assistenza dei pazienti Covid;

- autorizzate, altresì, le ASL a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell'emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte;
- la remunerazione delle prestazioni rese ai pazienti covid dovrà essere assicurata, entro i limiti dei tetti di spesa per l'annualità 2020;
- conferma che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle ASL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- il Referente, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, deve coordinare e monitorare le attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento;
- i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

Ordinanza n. 104 del 25 novembre 2020 - dal 25 novembre sino a diverso provvedimento:

Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato.

- divieto di prelevare qualsiasi matrice biologica umana su cui testare con qualsiasi metodica diagnostica la presenza di SARS-CoV-2 eludendo l'utilizzo dell'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA);
- tale divieto vale per qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata regolarmente autorizzata ed a qualunque titolo operante nella Regione Abruzzo, ed anche per le indagini sui gruppi di popolazione e/o aree più a rischio;
- approvate le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing emanate coordinate dal Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale, allegate al presente atto (sub. allegato 1);
- approvate, altresì, le indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test antigenici e sierologici (e i relativi allegati sub.2,3, e 4);
- dato mandato al Dipartimento Sanità di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento.

Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020: disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati: riconoscimento alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato; il contributo deve coprire i soli costi fissi, comunque sostenuti dalle strutture private accreditate per la sospensione delle attività previste;

con riferimento alle strutture riabilitative deve essere assicurato il più diffuso ricorso alla telemedicina; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi – Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) – provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

Ordinanza n. 106 del 6 dicembre 2020: applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regione arancione) su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza immediata e sino a nuova Ordinanza del Ministro della Salute derivante dalle valutazioni della Cabina di Regia Nazionale; gli effetti del presente provvedimento per la scuola secondaria di primo grado decorrono dal 9 dicembre 2020.

Ordinanza n. 107 dell'11 dicembre 2020: modifica del Modello organizzativo percorso COVID nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Ordinanza n. 108 del 12 dicembre 2020 - dal 13 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica e valida su tutto il territorio della regione Abruzzo nello scenario di tipo area arancione:

- consentito lo spostamento, anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, per la coltivazione e la cura dei terreni per uso agricolo anche ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo;

- consentita l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a determinate condizioni; la raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione per accudire gli animali allevati; consentito svolgere le attività di controllo e contenimento faunistico e lo svolgimento dell'attività venatoria, con determinate modalità; l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali; l'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale; per l'attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa, sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.
- tutte le attività previste dalla presente ordinanza dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 come previste dalle norme sanitarie vigenti.

BASILICATA

Ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020 – fino al 15 gennaio 2021:

- tutte le persone fisiche che fanno ingresso o rientro in Regione Basilicata, tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, provenienti da paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) o al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688 ovvero tramite registrazione su apposita piattaforma informatica "Registra COVID" presente sulla home page del sito internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, recapiti telefonici, e sono sottoposte all'obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza (All.1).

Ordinanza n. 47 del 5 dicembre 2020 - dal 5 dicembre al 15 gennaio:

- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
- autorizzata l'attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale; consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI) e dal CIP; sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle predette competizioni sportive consentite a porte chiuse;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali, centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
- consentito svolgere attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri e circoli sportivi all'aperto, pubblici e privati;
- sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;

- sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all'aperto;
- sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;
- sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo; sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto dal DPCM 3 dicembre 2020;
- limitato l'accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente;
- vietato l'accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario;
- le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020;
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull'intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- fino al 6 gennaio 2021 nuove disposizioni sui servizi di trasporto pubblico locale;
- nuove misure straordinarie per la gestione dei rifiuti urbani;
- su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui all'ordinanza n. 29;
- le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle delle ordinanze n. 40, 42 e 43.

Ordinanza n. 48 del 12 dicembre 2020 - dal 13 dicembre aggiornamenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza nr. 47. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dei relativi allegati.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 47 del 27 maggio 2020: Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: a) Soggetti di età ≥ 65 anni; b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per i medici e il personale sanitario non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa;
- forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d'età $\geq 60 < 65$ anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
- forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa

per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;

- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età ≥ 65 anni;
- viene dato mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l'inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell'arte.

Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020: individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore: il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone. I soggetti Delegati: a) coadiuvano il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso; b) operano con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; c) si avvalgono, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile; d) predispongono le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19; e) adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento; f) predispongono i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19 e gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020.

Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020:

Disposizioni sull'attivazione di "Ospedali Covid-19" e la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19:

- nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, realizzata una riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva, COVID-19 dedicati; nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati; nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati; disposta la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati;
- le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere cui afferiscono tali Strutture, avviano entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, le procedure per l'adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da riconvertire in Ospedali COVID-19, ovvero le procedure per la rimodulazione dei posti letto secondo quanto indicato nelle disposizioni del presente atto.
- per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente.

Ordinanza n. 86 del 13 novembre 2020: Disposizioni inerenti reclutamento di personale sanitario: disposto, per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, il completamento delle assunzioni autorizzate; autorizzato l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 Infermieri professionali, da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID.

Ordinanza n. 89 del 28 novembre 2020: Disposizioni inerenti il supporto all'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, attraverso la collaborazione dell'ESERCITO e all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, attraverso la collaborazione dell'Associazione Medica Umanitaria EMERGENCY ONG Onlus.

Ordinanza n. 91 del 30 novembre 2020: Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 93 del 6 dicembre 2020 – fino al 15 gennaio 2021:

1. applicazione delle ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del DPCM 3 dicembre 2020, salvo alcune nuove misure tra cui le seguenti:
 - a. dal 7 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza è garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
 - b. divieto di limitazione agli spostamenti nella fascia oraria 22.00 – 5.00 che, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, è prolungato fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021;
 - c. chiusura, nelle giornate prefestive e festive degli esercizi commerciali presenti all'interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, dei raggruppamenti di esercizi commerciali e delle altre strutture a essi assimilabili, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
 - d. l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è consentita fino alle ore 21.00;
 - e. dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
 - f. chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che potranno riaprire, per gli sciatori amatoriali, previa adozione delle linee guida delle Regioni, dal 7 gennaio 2020;
 - g. dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 al DPCM 3 dicembre 2020, fermo restando l'obbligo di registrazione-censimento sul sito regionale, le persone fisiche dovranno essere in possesso dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso e, quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. In mancanza dovrà applicarsi l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; sono fatti salvi i voli "COVID-tested";
- disposto a carico dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e di tutte le Strutture territoriali e Ospedaliere, interessate dal processo diagnostico, di sorveglianza, cura e di contact tracing di COVID-19, il quotidiano utilizzo della piattaforma di monitoraggio integrato gestita dall'Istituto Superiore di Sanità e della piattaforma di reportistica regionale gestita dalla Protezione Civile, facendo obbligo del caricamento giornaliero dei dati COVID-19, sia in termini di numerosità che di qualità e completezza, in linea con quanto previsto dal sistema di monitoraggio nazionale;
- ribadito il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è sempre raccomandato fortemente il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Ordinanza n. 94 del 7 dicembre 2020: Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del DL n. 158/2020 e del DPCM 3 dicembre 2020, relativamente all'attività venatoria, pesca sportiva e dilettantistica.

Ordinanza n. 95 del 14 dicembre 2020 – dal 13 dicembre, salvo successive nuove determinazioni e fermo restando l'adeguamento ad una eventuale nuova classificazione. In seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020:

- cessano di applicarsi le limitazioni previste dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, come già recepite con Ordinanza n. 90/2020 e confermate nell'Ordinanza n. 93/2020;
- restano, pertanto, vigenti e applicabili, tutte le altre misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del DPCM 3 dicembre 2020;
- ribadita la vigenza delle limitazioni fissate nel DL 2 dicembre 2020, n.158;
- raccomandato a tutta la popolazione di mantenere un livello di precauzione e di attenzione elevato, rispettando pedissequamente le disposizioni e le limitazioni previste a livello nazionale e regionale, al fine di evitare una rapida inversione della tendenza attualmente

registrata, con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata, che avrebbe conseguenze molto gravi per l'intera Regione.

Ordinanza n. 96 del 17 dicembre 2020 – Disposizioni inerenti alle Strutture residenziali sociosanitarie, socioassistenziali e sociali territoriali:

- piena applicazione delle misure fissate dal DPCM 3 dicembre 2020 circa il disposto inerente l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, Residenze Sanitarie Assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, che deve essere limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura;
- adozione delle "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali" - presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2, quale riferimento univoco da considerarsi nella gestione di dette Strutture, integrate dalle determinazioni regionali riportate negli allegati alla presente Ordinanza.

Ordinanza n. 97 del 19 dicembre 2020 – Disposizioni relative ai rientri delle persone fisiche nel territorio regionale in relazione ai Decreti-Legge n. 158/2020 e n. 172/2020

- fortemente raccomandato, alle persone fisiche arrivate nel territorio regionale con mezzo pubblico o privato nelle 72 ore antecedenti l'adozione della presente Ordinanza o che giungano in Calabria - nei limiti di quanto consentito dai provvedimenti nazionali vigenti - fino al 23 dicembre 2020, di sottoporsi al tampone rapido antigenico gratuito, nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 dicembre 2020, presso i drive-in o postazioni fisse appositamente predisposte in ciascun territorio provinciale. La raccomandazione non si applica ai soggetti in transito sul territorio regionale, a coloro che sono in possesso dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'arrivo in Calabria, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo, a coloro che abbiano viaggiato su voli diretti "COVID-tested";
- ribadita la vigenza delle limitazioni fissate nel DL 158, come integrate dal DL 172;
- confermato, da ultimo nell'Ordinanza n. 93/2020, che sussiste l'obbligo di registrazione-censimento al link regionale <https://home.rcovid19.it>, per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, ad esclusione dei soggetti pendolari giornalieri e dei soggetti che facciano ingresso in Calabria in ragione di spostamenti funzionali ("comprovate esigenze lavorative") allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali;
- ribadito per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale nel periodo di spostamenti consentiti, di mantenere un livello di precauzione e di attenzione elevato, rispettando pedissequamente le disposizioni e le limitazioni previste a livello nazionale e regionale, al fine di evitare una rapida inversione della tendenza attualmente registrata, con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata, che avrebbe conseguenze molto gravi per l'intera Regione.

CAMPANIA

Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020:

- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- restano sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le lezioni e/o l'attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, danza, musica);
- si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020;
- salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020;
- agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ordinanza n.92 del 23 novembre 2020: dal 25 novembre consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. Resta confermata per le altre disposizioni l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.

Ordinanza n.93 del 28 novembre 2020:

- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima; dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;
- approvate le nuove Linee Guida relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.

Ordinanza n.95 del 7 dicembre 2020 – dal 9 dicembre al 23 dicembre:

- sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori; restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità; restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda; demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse; consentito ai Sindaci l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;
- approvazione aggiornamento delle vigenti Linee Guida relative al trasporto pubblico locale, di linea e non di linea;
- per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.

Ordinanza n.96 del 10 dicembre 2020 – dal 12 dicembre al 7 gennaio 2021:

Disposizioni concernenti controlli degli arrivi e della mobilità in ambito regionale.

- dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, in raccordo con l'Unità di Crisi regionale, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all'aeroporto di Capodichino (NA) nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di positività allo screening;
- ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5° CC secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, o altri luoghi;
- fatta raccomandazione alle Autorità competenti di assicurare il rafforzamento dei controlli sul territorio regionale, ivi comprese le stazioni di arrivo sopra descritte, al fine di rilevare eventuali arrivi o spostamenti in violazione delle vigenti disposizioni e dell'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- divieto di spostamenti presso le seconde case, anche se ubicate sul territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

- per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.

Ordinanza n.98 del 19 dicembre 2020 – dal 20 dicembre al 23 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale:

- restano confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali e regionali in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale;
- fatto salvo quant'altro previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua;
- per tutto l'arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
- a tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all'ingresso dei propri locali e di inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC;
- raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida";
- raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ordinanza n.99 del 20 dicembre 2020 – dal 20 dicembre al 7 gennaio 2021: Disposizioni conseguenti all'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020- Arrivi sul territorio regionale dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

- ai cittadini provenienti dal Regno Unito e dall'Irlanda del Nord ed in ingresso sul territorio regionale della Campania, direttamente o attraverso scali intermedi internazionali o nazionali, con qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato ovvero che abbiano soggiornato o siano transitati nel Regno Unito e in Irlanda del Nord nei quattordici giorni antecedenti al presente provvedimento, è fatto obbligo:
 - di sottoporsi ai controlli predisposti dall'USMAF, dalle AASSLL ed altre strutture sanitarie, attraverso la somministrazione di tamponi, in coerenza con quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
 - di osservare in ogni caso l'isolamento fiduciario domiciliare fino al compimento di 14 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale;
 - di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'ingresso sul territorio regionale, il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza ovvero della ASL del luogo di domicilio o dimora sul territorio regionale, al fine di consentirne i competenti controlli.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.178 del 24 settembre 2020: adozione per la definizione del livello minimo di misure che devono essere vigenti in tutti gli impianti sportivi nelle aree comuni, indipendentemente dalla disciplina praticata, del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza in impianti sportivi di attività comuni a tutte le discipline in Emilia-Romagna" (Allegato 1).

Decreto n.181 del 25 settembre 2020: le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovano applicazione dal 11 gennaio 2021; le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuano a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.

Decreto n.202 del 23 ottobre 2020 - dal 23 ottobre fino al 31 gennaio 2021:

le amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna possono: completare le prove concorsuali in svolgimento in Emilia Romagna ricorrendo a prove orali con modalità digitali a distanza anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi; consentire, in alternativa, la partecipazione in presenza da parte dei candidati, dei componenti delle commissioni di concorso e degli operatori impegnati a garantire il loro svolgimento, alle prove orali, preselettive e scritte/pratiche dei concorsi pubblici già programmati in presenza e per le quali non risulti possibile procedere ad una organizzazione a distanza; consentire lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.

Decreto n.223 del 27 novembre 2020 – dal 28 novembre:

su tutto il territorio regionale sono prorogate talune disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze assunte dal Presidente d'intesa con il Ministro della Salute.

- sempre obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;
- consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
- consentito l'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, nonché di attività di vendita nei mercati contadini solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"; resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;
- vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;
- vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
- i corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza; fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;
- chiusi al pubblico nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- chiuse al pubblico nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per

la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole;

- sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n.39 del 23 ottobre 2020 - dal 28 ottobre: Università degli Studi di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa e tenuto conto della differenziazione delle discipline, per una quota non inferiore al 60% degli iscritti, la didattica a distanza garantendo nelle rispettive sedi una compresenza di studenti non superiore al 40%. Sono esclusi dal contingentamento le attività laboratoriali, le attività di ricerca, il terzo livello della formazione e i master.

Ordinanza n.40 dell'8 novembre 2020 – dal 9 novembre:

applicazione delle disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 e le relative linee guida di cui agli allegati “Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e “Allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus);

sospensione sino a nuova indicazione, dei servizi ferroviari transfrontalieri con la Slovenia.

Ordinanza n.43 del 23 novembre 2020 - dal 6 dicembre al 15 gennaio 2021:

- obbligatorio al di fuori dell'abitazione l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive;
- altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
- in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta e per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura è consentita esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati; la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti; vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata;
- fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro;
- fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi;
- fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l'obbligo del rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

LAZIO

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 39 dell'8 maggio 2020:

- differita al termine di conclusione del periodo emergenziale la possibilità per la Regione di avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello del "Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2" ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente;
- tutte le persone provenienti da altre regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, devono dichiararlo al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato "SONO NEL LAZIO", reperibile sul sito web della Regione Lazio;
- tali soggetti se non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le misure previste di comunicazione; se invece presentano sintomatologia respiratoria o febbre $> 37,5^\circ$ o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure: rimanere nel proprio domicilio, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi, avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l'eventuale successiva telesorveglianza;
- i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS possono alternativamente: a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che provvede a rilasciare certificazione di malattia; b) contattare,

- mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento;
- i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Per perseguire in modo efficace l'obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l'aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni, una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, deve essere resa disponibile alle Farmacie per: a) garantire l'acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all'uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto; b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l'organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l'Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l'acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino; definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l'Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso.

Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020:

- **dal 21 ottobre**, necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza (All.1); alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati; la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19

Ordinanza n. 65 del 5 novembre 2020 – dal 6 novembre:

- approvate le Linee di indirizzo regionali relative al "Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19" (All. 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;
- rete ospedaliera ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento;

- disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19; le stesse avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate;
- disposta l'integrazione della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie anche ai soggetti dai 6 ai 17 anni, senza condizioni di rischio per patologia;
- con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione;
- la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l'unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi;
- in linea con quanto previsto dall'ACN per i rapporti con i MMG e i PLS l'accertamento per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena, nelle more della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale, previsto che i MMG e i PLS procedono all'esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena;
- disposto lo sgravio delle attività dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani **sospendendo le attività ambulatoriali.**

Ordinanza n. 67 del 14 novembre 2020 – dal 14 novembre:

- nei giorni festivi e prefestivi chiuse le grandi strutture di vendita indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e comunque qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati; fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole;
- nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020

Ordinanza n. 68 del 20 novembre 2020 – dal 20 novembre:

- nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all'ingrosso, purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti;
- restano aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche;
- nessuna attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00;
- tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nel DPCM del 3 novembre 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020".

Ordinanza n. 70 del 4 dicembre 2020: per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di commercio di cui all'articolo 1 "misure urgenti del contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale" del DPCM 3 dicembre 2020.

LIGURIA

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle “Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19” allegate e parte integrante del presente atto; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 66 del 3 ottobre 2020: autorizzazione provvisoria a La Villa Spa della RP di Spotorno (SV).

Ordinanza n. 70 del 15 ottobre 2020: modalità smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 75 del 28 ottobre 2020: reiterate le misure dell’Ordinanza n.70 sullo smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 79 del 10 novembre 2020: Riconoscimento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto ai soggetti gestori strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n. 81 del 25 novembre 2020: proroga fino al 30 giugno 2021 del periodo transitorio servizio gestione integrata rifiuti per aree omogenee.

Ordinanza n. 83 del 27 novembre 2020: disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

LOMBARDIA

Valgono le disposizioni dei DPCM 3 dicembre e 3 novembre 2020, l’Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 e la Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020, il DL158/2020 e infine l’ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre.

Decreto n. 649 del 9 dicembre 2020 – dal 10 dicembre al 15 gennaio:

Prescrizioni per i datori di lavoro:

- Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro; le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso;
- il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008;
- il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG;
- nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività e/o per i singoli individui – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: • il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro; il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19; • qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso; • il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008; • in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea; • inoltre, il

datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa;

- i protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1, comma 9, lettera nn), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
- Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM 3/12/2020, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
- i tirocini curriculari ed extra-curriculari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
- le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento; gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento;
- consentite: l'attività lavorativa su superfici agricole adibite alle produzioni per autoconsumo, l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, l'attività di pesca professionale, l'attività di pesca dilettantistico sportiva limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione; l'attività di controllo della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo determinate condizioni.

MARCHE

Ordinanza n.38 del 22 ottobre 2020- dal 25 ottobre: nuove modalità smaltimento rifiuti.

Ordinanza n.43 del 19 novembre 2020– dal 21 novembre fino a ulteriori provvedimenti:

- divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico;
- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di utilizzare i dispositivi e i protocolli di sicurezza;
- raccomandato di evitare assembramento e feste nelle abitazioni private;
- sempre obbligatorio l'uso della mascherina fuori dell'abitazione;
- sospese nel primo ciclo scolastico: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e di strumenti a fiato;
- i clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario all'acquisto;
- vietata la consumazione di bevande all'aperto dopo le 16:00;
- sempre consentita la vendita con consegna a domicilio;
- mercato stabile e periodico vietato solo se il Comune non applica le disposizioni di sicurezza;
- i distributori automatici di alimenti confezionati e bevande aperti dalle 5 alle 22;
- consentita vendita da asporto anche senza prenotazione;
- sospesa attività di ispezione di impianti termici fino al 31 gennaio 2021.

MOLISE

Ordinanza n.46 del 2 novembre 2020:

obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere entro dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'approvazione di un protocollo regionale contenente disposizioni in ordine all'utilizzo da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, dei tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale domiciliare a favore dei propri assistiti e alle connesse procedure da porre in essere.

Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020: obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere entro due giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID

e di garantirne l'operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta entro cinque giorni dalla notificazione del presente provvedimento di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

Ordinanza n.51 del 7 dicembre 2020 – fino al 7 gennaio 2021:

- dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sospesa sull'intero territorio regionale l'attività di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza.;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado di garantire la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale; facoltà dei Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell'attività di didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del servizio scuolabus;
- divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all'interno del proprio comune di residenza, domicilio o dimora o per il raggiungimento di altri luoghi all'interno del territorio regionale; il divieto non opera per gli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché qualora l'utilizzo del mezzo di trasporto costituisca la prima tratta per il raggiungimento di territori di altre regioni.
- tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza abbiano soggiornato per più di 48 ore nel territorio di altre regioni, una volta giunti nel territorio della regione Molise hanno l'obbligo: di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all'indirizzo covid@asrem.org; di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione; tali disposizioni non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovare ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone, anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel territorio molisano;
- i soggetti sottoposti a quarantena sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dandone preventiva comunicazione scritta all'indirizzo covid@asrem.org ed indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e luogo di destinazione;
- obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l'indirizzo mail covid@asrem.org entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti;
- demandato ai Sindaci dei comuni molisani il compito di individuare strade o piazze nei centri urbani dei rispettivi territori potenzialmente suscettibili di situazioni di assembramento e, ove esistenti, di disporre con propria ordinanza la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

PIEMONTE

Decreto n.102 del 2 ottobre 2020 – dal 3 ottobre: Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico. Obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenti delle scuole di

ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie.

Decreto n.132 del 28 novembre 2020 – dal 29 novembre fino al 23 dicembre: nelle classi seconde e terze delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, Statali e Paritarie, l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

Decreto n.139 del 12 dicembre 2020 – dal 13 dicembre 2020 sino al 15 gennaio 2021:

- le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, e delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
- divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande; sempre consentita la consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona”;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Attività ricettive”;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita; l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”;
- in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- le strutture residenziali socioassistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- confermata l'attività della Unità di crisi fino al 31 gennaio 2021;
- ai fini dell'applicazione del lavoro agile, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale è elevata al 75%.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

DGP n. 656 del 16 maggio 2020: approvazione del documento “REPORT COVID-19: LA MALATTIA” parte integrante della delibera.

Ordinanza n. 619122 dell'8 ottobre 2020: prorogata fino al **31 gennaio 2021** l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate.

Ordinanza n. 677388 del 30 ottobre 2020:

- dal 2 novembre, l'ASP nell'ambito dell'esecuzione del test molecolare acquisisce dichiarazione di assunzione circa il rispetto della quarantena in caso di esito positivo;
- raccomandazione a tutta la popolazione di evitare ogni occasione di contatto e di rimanere a casa il più possibile.

Ordinanza n. 53 prot .696090 del 5 novembre 2020 – dal 5 novembre al 15 gennaio 2021:

- il Sindaco e il Presidente della Provincia possono disporre, per quanto di competenza e nella più ampia concertazione e collaborazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, di strade e piazze nei centri urbani laddove si possano creare occasioni di assembramento; in caso di chiusura è fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- proroga fino al 30 giugno 2021 dell'autorizzazione all'uso dei defibrillatori conseguita da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Ordinanza n. 57 del 24 novembre 2020: adozione del documento "Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro", allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Ordinanza n. 58 del 2 dicembre 2020:

- tutti i professionisti operanti in ambito sanitario, attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private, che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;
- la gestione dei contatti stretti con altri soggetti Covid-19 positivi da parte del personale che opera nei servizi scolastici, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi socio educativi per la prima infanzia, è regolata anche tenendo conto di quanto previsto dai protocolli e dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza in vigore per gli specifici servizi scolastici/socioeducativi.

Ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020 - dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021:

applicazione delle disposizioni introdotte dal Dpcm 3 dicembre 2020 nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158:

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; esclusione dei predetti obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;
- in merito all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
- in merito al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, si specifica che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra

Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;

- nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente, così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, si applicano le misure di cui all'art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020;
- nelle aree caratterizzate da scenario di massima gravità e da livello di rischio molto alto (cosiddette "zone rosse"), le attività di caccia e pesca sono consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell'ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale; vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni;
- consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;
- consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso tali attività devono essere svolte al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;
- divieto di incontro oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici; si precisa che le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici; consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica;
- sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all'aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l'altro;
- divieto di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
- possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all'esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
- sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l'Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
- in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
- alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull'intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le disposizioni di cui alla DGR n 1260 del 21 agosto 2020 ed eventuali successive modifiche;
- nell'ambito dei servizi socioeducativi della prima infanzia, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora vengano riscontrate due positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
- nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe; 2
- in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta; il servizio di buffet può essere fornito secondo le

consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti;

- raccomandato ai soggetti sopra i 70 anni, di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da “restaacasapassoio”, se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali presso grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell’esercizio dopo le prime 2 ore di apertura; di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio.

Ordinanza n. 60 del 18 dicembre 2020 – dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021:

- qualora non chiuse le medie e grandi strutture di vendita devono consentire l’accesso tale da consentire 4 metri quadrati per persona;
- dalle 20:00 alle 5.00 (dalle 20.00 alle 7.00 il 31 dicembre) consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute e necessità;
- apertura esercizi commerciali fino alle 19:30;
- ristorazione in modalità di asporto consentita fino alle 22.00.

PROV.BOLZANO

Legge Prov.le n. 4 dell’8 maggio 2020 - dall’8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l’ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all’allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all’allegato A;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell’ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;

- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n. 48 del 23 ottobre 2020: le Commissioni edilizie comunali svolgono le funzioni delle Commissioni comunali per il territorio ed il paesaggio fino al 31 dicembre 2020, e comunque fino alla nomina dei componenti di tali commissioni da parte dei Consigli comunali; fino al 31 dicembre vengono applicate determinate norme.

Ordinanza n. 70 del 17 novembre 2020:

- considerate le conclusioni del gruppo di monitoraggio dell'Azienda Sanitaria, nei confronti delle persone, sia sintomatiche che asintomatiche, che risultassero positive all'infezione da SARS-CoV-2 nell'ambito dello screening della popolazione prevista dal 20 al 22 novembre 2020, anche se accertata mediante test antigenico rapido, deve essere tempestivamente disposta con provvedimento dell'autorità sanitaria la misura dell'isolamento domiciliare;
- su richiesta dell'interessato, venga rilasciato il certificato di malattia dal Dipartimento di Prevenzione ovvero da altro servizio aziendale in seguito alla comunicazione della misura di isolamento domiciliare;
- le persone asintomatiche che risultassero positive all'infezione da SARS-CoV-2 in seguito a test disposto nell'ambito dello screening di popolazione di cui al punto precedente possono rientrare nella comunità decorsi 10 giorni dall'accertamento della positività, a condizione che nel corso del suddetto periodo esse non abbiano sviluppato sintomi;
- i soggetti che sviluppano sintomi durante il periodo di isolamento domiciliare contattino immediatamente il proprio MMG o PdLS per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- le persone che si sottopongono allo screening siano adeguatamente informate in merito alla tipologia di test utilizzata, all'affidabilità dello stesso e ai comportamenti da assumersi in ragione dell'esito del test;
- le disposizioni della presente ordinanza si estendono anche alle persone che nelle 72 ore precedenti l'inizio dello screening di cui alla presente ordinanza ed entro le 72 ore dalla fine dello stesso si siano sottoposte ad un test antigenico rapido per le stesse finalità di screening;
- i comuni dell'Alto Adige supportino l'Azienda Sanitaria nell'esecuzione dello screening della popolazione provinciale dei giorni dal 20 al 22 novembre 2020, in particolar modo: mettendo a disposizione o reperendo i relativi locali da utilizzare per l'esecuzione dei test di proprietà del comune o, se necessario, di altri enti e mettendo a disposizione proprio personale e reperendo volontari.

Ordinanza n. 72 del 23 novembre 2020: disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti sanitari infettivi.

Ordinanza n. 73 del 27 novembre 2020 - dal 30 novembre:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del territorio comunale stesso, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità o urgenza; fatti salvi gli spostamenti per usufruire di attività o servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune; comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia; consentito il rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propria o del partner;
- transito nel territorio provinciale consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- raccomandato di ridurre al minimo possibile lo spostamento con mezzi pubblici;
- per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;

- consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; l'attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- i Sindaci possono disporre con misure proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;
- sospensione di tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri e servizi dei saloni di barbieri, parrucchieri ed estetisti;
- consentite le attività commerciali al dettaglio;
- nei centri commerciali, con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
- nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
- obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- sospese le attività della ristorazione indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata; rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, e dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio; possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade;
- le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo il personale sanitario impiegato nell'emergenza, quello reclutato dalla protezione civile, e in generale coloro che soggiornano nel territorio della Provincia di Bolzano per motivi di lavoro;
- fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati;
- sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, degli istituti di formazione professionale, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile, sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini; nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;
- riguardo alle abitazioni private, raccomandato fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione per coloro che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di

età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- nell'ambito del trasporto pubblico locale, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria; raccomandato di preferire mezzi di trasporto privati;
- svolgimento delle manifestazioni pubbliche consentito soltanto in forma statica;
- salva la possibilità dei sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie; consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa;
- sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico;
- sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
- chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente; le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito;
- sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
- raccomandato che le attività professionali nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche; vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- concorsi ed esami si tengono ove possibile in modalità a distanza;
- sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati;
- consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza; consentite le sessioni di allenamento organizzato ad atlete e atleti che partecipano agli eventi e alle competizioni sportive consentiti;
- gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti consentiti;
- sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
- la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora;

- gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica Covid-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;

Dal 4 dicembre:

- su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza; in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza;
- le attività della ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo che siano tutti conviventi; anche il consumo di bevande deve essere effettuato su posto a sedere; dalle ore 18.00 vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto; le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti; rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, e, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;
- le visite di San Nicolò, organizzate e realizzate da associazioni di volontariato, sono consentite, a condizione che siano effettuate solo all'ingresso della casa o dell'appartamento e comunque senza contatto e con la necessaria distanza di sicurezza.

Ordinanza n. 75 del 7 dicembre 2020: fermo restando il divieto di sagre e fiere e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all'allegato 1 della presente ordinanza; si applicano inoltre le ulteriori misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020.

Ordinanza n. 76 del 21 dicembre 2020 - tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021:

- su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza; fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere attività motoria e sportiva secondo le modalità previste dalle ordinanze presidenziali in vigore;
- durante le festività, fortemente raccomandato di limitare gli incontri ai soli parenti stretti e, al massimo, a due ulteriori persone non conviventi;
- vietate feste ed eventi all'aperto, nelle abitazioni private, o nelle strutture ricettive, i cui spazi comuni devono comunque essere chiusi entro le ore 23.00;
- sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri e servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo. Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- nei locali delle attività consentite ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
- i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

- sospese le attività della ristorazione, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata; possibile la vendita da asporto e la vendita con consegna a domicilio; vietata la consumazione di cibo e bevande negli spazi pubblici e aperti al pubblico; possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- **dal 7 gennaio 2021** si applica la seguente disposizione, oltre a quelle già in vigore non incompatibili: fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle scuole di musica, nelle scuole superiori di secondo grado e nelle scuole professionali le attività scolastiche e didattiche si svolgono fino a un massimo del 75% degli studenti in presenza.

PUGLIA

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Ordinanza n. 444 del 4 dicembre 2020 - dal 4 dicembre al 23 dicembre:

confermate le misure, già disposte con Ordinanza 413:

- l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 vigente; le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell'attività in presenza; ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l'attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata; sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.

Ordinanza n. 447 del 5 dicembre 2020 – dal 5 dicembre al 31 gennaio 2021:

- i medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta provvedono alle seguenti attività: presa in carico clinica dei propri pazienti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2; prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici; azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica; esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena;
- le funzioni e le azioni spettanti ai Medici di medicina generale ed agli specialisti pediatri di libera scelta, nell'ambito delle attività suindicate, sono dettagliatamente specificate nell'Accordo integrativo approvato dal Comitato Permanente regionale;

- i Medici di Assistenza primaria e i Pediatri di libera scelta, oltre alle altre attività dettagliatamente indicate nel citato Accordo integrativo, allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza, dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumacia.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Determina n. 537 del 24 giugno 2020 - aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid – 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e undici allegati; tale Documento operativo aggiorna le modalità organizzative che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della salute e, a livello regionale, dal Presidente della Regione.

Ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020: Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ove vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 63 del 28 novembre 2020 – dal 29 novembre:

- sosprese le seguenti attività: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale giochi, scommesse e bingo, spettacoli aperti al pubblico a teatro, concerti e cinema, sale da ballo e discoteche, feste comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose e civili;
- chiusi musei, mostre, parchi archeologici;
- nelle giornate domenicali chiusi i centri commerciali e gli esercizi commerciali ivi presenti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, alimentari, tabacchi, edicole;
- le istituzioni scolastiche devono adottare forme organizzative che consentano che il 100% dell'attività sia svolta tramite la didattica digitale integrata;
- consentite le attività commerciali al dettaglio e quelle inerenti i servizi alla persona;

- le attività di ristorazione consentite dalle 5.00 alle 18.00; il consumo al tavolo limitato ad un massimo di 4 persone; dopo le 18.00 vietato consumo cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; autorizzata la ristorazione con asporto fino alle 22.00; sempre possibile l'attività di consegna a domicilio di generi alimentari; consentite le attività delle mense del catering continuativo su base contrattuale e le attività di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime;
- a bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
- dalle 22.00 alle 5.00 consentiti gli spostamenti dentro e fuori dal comune se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 – dal 14 dicembre al 7 gennaio 2021:

- i soggetti che fanno ingresso in Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it (esclusi i pendolari o coloro che si sono allontanati nei giorni immediatamente antecedenti per un periodo inferiore a 4 giorni);
- la piattaforma consente di dare atto dell'avvenuta sottoposizione al test molecolare nelle 48 ore precedenti;
- ulteriori misure limitative per i titolari di esercizi pubblici;
- i Sindaci possono adottare misure limitative di accesso alle aree comunali al fine di evitare assembramenti;
- i MMG e i PdLS supportano le ASP nella gestione dei pazienti, effettuando tamponi antigenici rapidi e provvedono a determinare il periodo di inizio e fine isolamento per i soggetti con esito positivo o per chi ha avuto con questi contatti stretti.

Ordinanza n. 65 del 21 dicembre 2020 – dal 23 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021: ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il territorio comunale di Milena - zona rossa.

TOSCANA

Ordinanza n. 89 dell'8 ottobre 2020 – dal 9 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: devono essere eseguiti i test sierologici rapidi o i tamponi molecolari a tutti gli operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD; le aziende sanitarie locali, qualora non possano far fronte alla gestione sanitaria degli ospiti positivi al COVID-19 con le risorse umane già disponibili, procedono all'assunzione con procedura di urgenza del personale necessario a fronteggiare la criticità utilizzando le vigenti graduatorie di ESTAR; nel caso in cui una RSA, RSD a gestione privata venga trasformata in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi, la convenzione dovrà essere rinegoziata.

Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 – dal 19 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni, previste dalle linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 94 del 16 ottobre 2020 – dal 17 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- le aziende USL devono garantire la massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia COVID, definendo criteri e soluzioni operative che assicurino omogeneità di comportamenti tra tutti i soggetti invianti, compreso il personale delle USCA (a tal fine le aziende USL devono definire istruzioni operative che consentano il necessario raccordo tra le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione, i Dipartimenti di medicina generale, anche al fine di garantire il regolare monitoraggio di tale attività);
- per raggiungere lo scopo suddetto deve essere reso possibile il ricorso alle strutture alberghiere, anche per i soggetti senza permesso di soggiorno o fissa dimora (STP) con quadro clinico stabile e positività al Covid-19 sia in alternativa al ricovero che in fase di dimissione dall'ospedale, oltre che per necessità di isolamento fiduciario;

- tutte le aziende devono aggiornare allo scenario epidemico i piani di espansione dei posti letto predisposti nella prima fase, assicurandone l'attivazione progressiva con la tempestività massima e il coinvolgimento di tutti gli ospedali previsti anche intervenendo mediante la rimodulazione di altre attività nella misura che permetta la messa a disposizione di posti letto, di area critica e di degenza ordinaria adeguati per la gestione di questa tipologia di casistica, oltre al personale da impegnare nella cura e nell'assistenza (nello specifico, deve essere, comunque mantenuta la produzione chirurgica in elezione, fino a nuova indicazione, privilegiando gli interventi a minore impatto sulla risorsa letto ed assicurando, in ogni caso, l'effettuazione nei tempi previsti degli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico;
- le aziende USL devono garantire la ricognizione giornaliera dei posti letto delle strutture post-ospedaliere tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto;
- tutte le aziende sanitarie devono attuare le misure necessarie all'alimentazione automatizzata dei dati relativi ai posti letto di terapia intensiva, subintensiva e ordinari mediante l'integrazione dello strumento della piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto con il sistema ADT e eventuali altri applicativi aziendali;
- tutte le aziende sanitarie devono comunicare e aggiornare entro il giorno 20 Ottobre 2020, tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto, la configurazione del numero totale di posti letto intensivi, subintensivi e non intensivi disponibili ed attivabili (surge capacity), in coerenza con le disponibilità espresse durante la prima fase pandemica e per l'intero periodo emergenziale;
- riattivazione H24 e 7/7 dell'apporto di personale medico con specifiche competenze, che deve essere messo a disposizione dalle aziende sanitarie del SST, per la struttura tecnica-operativa regionale del Coordinamento per le maxiemergenze Rete Ospedaliera;
- rafforzare l'indicazione all'esecuzione dell'attività di visita ambulatoriale con modalità di televisita e teleconsulto per tutte le situazioni nelle quali tale modalità può essere attivata;
- devono essere assicurate le misure di prevenzione già individuate nella prima fase per ridurre le presenze all'interno degli ospedali quali: la separazione dei percorsi per l'accesso alle aree COVID e ai servizi dedicati e nei Pronto Soccorso, l'accesso frazionato per le prestazioni ambulatoriali, l'interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, accompagnatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali, la limitazione dell'accesso degli accompagnatori e dei visitatori, sia per i pazienti ricoverati, che per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti (si invita a consentire l'accesso in numero non superiore ad un visitatore o accompagnatore per ciascun paziente. Le visite a pazienti ricoverati devono essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, a giorni alterni).

Ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 – dal 25 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- approvato l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica".

Ordinanza n. 96 del 24 ottobre 2020 – dal 25 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST devono realizzare centrali di tracciamento in grado di garantire tale funzione per tutti i nuovi casi del giorno, e i loro contatti, e da completare entro il giorno stesso, utilizzando forme standardizzate di contatto, di intervista e di consegna documenti che permettano la sicurezza della tracciatura, come indicato nell'Allegato A;
- le aziende sopra indicate devono esperire tutte le modalità utili per il reperimento del personale necessario, anche attraverso procedure di reclutamento straordinarie;
- si impegnano tutte le aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali, a costituire una centrale operativa di coordinamento delle attività sanitarie per ogni area vasta per disporre tutte le

operazioni necessarie per assicurare l'utilizzo migliore delle risorse presenti su quel territorio in modo integrato, con particolare riferimento alla risorsa domicilio del paziente, alberghi sanitari, cure intermedie, posti letto ospedalieri, ordinari, subintensivi e di terapia intensiva;

- le aziende, all'interno di questa centrale, programmano la messa a disposizione di posti letto destinati a COVID per il sistema di area vasta, stabilendo le sedi ospedaliere e le quantità di posti letto resi disponibili a livello di ciascun presidio, secondo le indicazioni previste all'allegato C;
- le centrali operative sono partecipate dalle direzioni aziendali e dai loro staff che garantiscono l'efficacia complessiva di tutte le azioni che vengono disposte e devono garantire un monitoraggio giornaliero del fenomeno;
- le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST procedono al reperimento di strutture recettive alberghiere da destinare alla funzione di Albergo Sanitario fino ad almeno 1500 camere in progressione documentata per tutto il periodo fino alla fine di dicembre, con possibilità di prosecuzione e si impegnano: a convertire in Cure Intermedie COVID almeno l'80% dei posti letto attualmente disponibili in questo livello di setting assistenziale, a riattivare 30 unità USCA per la gestione domiciliare dei casi COVID positivi al domicilio e/ o presso gli alberghi sanitari, a fornire test antigenici rapidi alle RSA, ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia nelle quantità definite nell'allegato B;
- si impegna ESTAR ad assicurare la fornitura di test rapidi a questi canali nella misura di 50.000 test a settimana;
- in questa seconda fase pandemica tutti gli ospedali del sistema sanitario regionale partecipano alla gestione del ricovero dei pazienti COVID in modo tale da permettere una più omogenea distribuzione dei pazienti all'interno del sistema ospedaliero evitando di creare dei blocchi di attività importanti nella assistenza dei pazienti NO COVID;
- confermate tutte le misure di riduzione del rischio di contagio intraospedaliero con particolare riferimento alla esecuzione di tamponi molecolari per tutti i pazienti che devono essere ricoverati, sia da Pronto Soccorso che programmati;
- disposta la effettuazione immediata di tamponi molecolari anche al personale sanitario che ha avuto contatti a rischio fuori dall'ambiente ospedaliero, su indicazione del proprio direttore di UO, e raccomandata la esecuzione di screening con tamponi rapidi agli operatori sanitari nelle situazioni e nei tempi ritenuti necessari dalle direzioni sanitarie di presidio;
- divieto dell'accesso alle strutture sanitarie di accompagnatori e visitatori di pazienti ricoverati non COVID fatto salvo situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità dei ricoverati e comunque solo dopo una preventiva autorizzazione del personale incaricato della struttura;
- si impegnano tutte le aziende sanitarie a mantenere attivi i volumi di attività ambulatoriali anche ricorrendo al canale delle televiste e del teleconsulto, fino a nuove disposizioni legati all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- la Regione fornirà ogni supporto utile e possibile ai Sindaci che, nel rispetto del DPCM 18/10/2020, assumono provvedimenti più restrittivi a scopo preventivo per parte o per l'intero territorio comunale.

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITÀ DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell'ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie.

Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020 – dal 29 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: ad integrazione dell'ordinanza n. 89/2020, nel caso in cui si proceda alla separazione, in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, tali aree sanitarie potranno essere attivate anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Ordinanza n. 100 del 30 ottobre 2020 – dal 31 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: approvato l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio", quale parte integrale e sostanziale della presente Ordinanza.

Ordinanza n. 101 del 3 novembre 2020 – dal 3 novembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per l'attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di *contact tracing* e *data entry* e per ogni attività correlata all'esecuzione dei tamponi; autorizzate le ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST a sottoscrivere i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere per il reperimento degli spazi necessari; preso atto che ESTAR, avvalendosi delle deroghe normative ha provveduto al noleggio delle dotazioni telefoniche e informatiche necessarie mediante affidamento diretto a TIM; disposto che ESTAR assicura la copertura degli acquisti con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento; preso atto che sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all'uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso; disposto che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Ordinanza n. 103 del 9 novembre 2020 – dal 10 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza: confermate le modalità di registrazione on-line

(https://www.prevenzionecollectiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html) per comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda sanitaria dei soggetti che entrano in Italia, anche se asintomatici, per sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quarantena, ove previsto dalla vigente normativa; confermati gli indirizzi per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana, con particolare riferimento alla possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti.

Ordinanza n. 104 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza: le Aziende Sanitarie Locali devono individuare le strutture accreditate e non, il personale sanitario, i locali e le apparecchiature delle stesse e di disporre, sulla base di tale individuazione, la relativa richiesta di messa a disposizione; a fronte della messa a disposizione, la struttura interessata sarà ristorata in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020 con la corresponsione di equo indennizzo, o attraverso la stipula di contratti.

Ordinanza n. 105 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione; istituito, a tal fine, un Tavolo Tecnico di Coordinamento;
- individuati le Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale e la Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, le ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi di cui sopra;
- disposto che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAM in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato e che gli ulteriori immobili saranno eventualmente individuati, laddove necessario, con successivi atti;

- concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori;
- dato mandato alle aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS e di ESTAR, di effettuare la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti covid19, da concludersi entro 5 giorni dall'adozione del presente atto.

Ordinanza n. 106 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi nell'ex ospedale di Lucca "Campo di Marte"; disposto che, per la realizzazione del suddetto intervento, l'AUSL Toscana Nord Ovest ed ESTAR si attengono a quanto disposto nell'ordinanza n. 105.

Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria:

disposto che i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi, come previsto dallo stralcio ACN, approvato in Conferenza Stato-Regioni, sia somministrando i test nel proprio studio che in locali e strutture messi a disposizione dall'Azienda USL, con riguardo ai contatti al termine della quarantena ed ai casi sospetti di avere avuto un contatto stretto, prescrivendo contestualmente il test molecolare di conferma, qualora necessario; ai MMG saranno forniti i necessari DPI e l'attività dovrà essere svolta, senza pregiudicare l'assistenza ai propri pazienti, assistiti per tutte le altre patologie, compatibilmente alla propria attività, anche in relazione al numero dei pazienti e alle condizioni di rischio legate all'età e alle patologie, nel rispetto delle norme di sicurezza del personale e dei pazienti; previsto che, anche in considerazione dell'esigenza di tutelare i medici di Continuità Assistenziale in corso di pandemia, gli stessi continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.; i medici di Continuità Assistenziale in servizio presso le centrali rispondono alle richieste di consulto telefonico dei cittadini sul territorio aziendale; le ore di servizio che si renderanno così disponibili saranno utilizzate in orario diurno per contribuire alla sorveglianza sanitaria, nonché alla attività ambulatoriale sui pazienti con sintomi simil-influenzali o ospitati in albergo sanitario; previsto che l'attività di sorveglianza sanitaria prestata dai medici di Continuità Assistenziale dovrà essere svolta secondo le modalità previste dalle vigenti normative, utilizzando per il tracciamento i sistemi informativi messi a disposizione dal SSR; per gli aspetti applicativi delle attività di cui alla presente Ordinanza, le Aziende sanitarie facciano riferimento al preaccordo regionale siglato con le OO.SS della Medicina Generale, allegato al presente provvedimento.

Ordinanza n. 108 del 13 novembre 2020 – dal 13 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: misure relative alle diverse tipologie di reclutamento di personale messe in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, da applicare da parte delle Aziende e degli Enti del SSR della Toscana nel reperimento del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché eventualmente con altre forme contrattuali, anche in deroga alle previsioni di cui al regolamento ESTAR in materia di procedure concorsuali e selettive.

Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020 – dal 18 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- riconversione di alcune RSA in RSA Total Covid secondo determinate indicazioni;
- individuate USCA dedicate ai pazienti COVID in Rsa. Gli specialisti dei gruppi territoriali e le Usca definiscono insieme ai MMG e ai referenti delle Unità di crisi aziendali per le Rsa gli spostamenti degli ospiti (positivi e negativi); le USCA vengono abilitate all'utilizzo del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva;
- garantita la massima priorità nella effettuazione e successiva refertazione di test antigenici rapidi di laboratorio o tamponi molecolari di casi sintomatici o dubbi;
- verranno forniti DPI alle Rsa, alle Rsd e alle altre strutture sociosanitarie secondo determinate modalità;
- istituito presso la Direzione del competente Assessorato un sistema di tracciamento integrato sociosanitario a cui aderiscono tutte le RSA (pubbliche e private) e per il quale viene garantito l'adeguato supporto e la necessaria formazione agli operatori pubblici e privati coinvolti. Il

monitoraggio dei dati che scaturiranno dalle rilevazioni del suddetto tracciamento sarà condiviso con le ASL. Tale sistema è considerato essenziale per la garanzia della individuazione precoce dei casi sospetti di infezione da COVID e quindi per la minore diffusione del virus e la tenuta dell'intero sistema assistenziale fondato sulle Rsa, e sfrutta la soluzione della App clinica fornita da Regione Toscana (#InRSAsicura), di cui alla ordinanza nr. 93 del 15 ottobre 2020;

- restano comunque in vigore le disposizioni nonché le soluzioni individuate con le precedenti ordinanze nr. 89, 93 e 98 per la gestione dei pazienti COVID.

Ordinanze n. 113 e 114 del 23 novembre 2020 – fino al 1° gennaio 2021: Disposizioni tecnico-gestionali rifiuti urbani.

Ordinanza n. 115 del 24 novembre 2020 - dal 23 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica: nuove disposizioni sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020 – dal 6 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- revocate le ordinanze n. 109 e 102;
- il rientro presso il proprio residenza, domicilio, abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio; consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti; lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona;
- consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell'esercizio della propria professione, di effettuare l'attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;
- consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;
- consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità;
- consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi o funghi svolta a titolo professionale; la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione; consentito lo spostamento per accudire gli animali allevati; consentito svolgere le attività di controllo faunistico; consentito lo svolgimento dell'attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità; l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali; non consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana;

l'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale;

- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
- gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;
- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
- l'attività corsistica destinata ai maggiorenni è svolta con le seguenti modalità: a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; in presenza se l'attività corsistica è individuale;
- i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio;
- l'attività di estetista è consentita in zona arancione;
- le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi; gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento; restano sospese le attività di piscine, palestre e centri natatori;
- gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile, a tutti gli effetti di legge, della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso;
- demandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie che, a vario titolo, potranno contribuire alla gestione del Centro predetto;
- la Regione Toscana procederà a regolare i rapporti economici con le Aziende ed Enti del SSR per la copertura dei costi di funzionamento relativi ai servizi e alle risorse messe a disposizione del Centro COVID Pegaso;
- venute meno le esigenze straordinarie di utilizzo temporaneo del Centro COVID Pegaso, e tenuto conto delle risultanze inerenti il suddetto utilizzo, la Regione Toscana valuterà l'impiego più idoneo della struttura, ponendo in essere, eventualmente, ogni necessario adempimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Ordinanza n. 119 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica: quadro regolatorio sulle modalità di espletamento delle procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche della Toscana.

UMBRIA

Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 31 gennaio 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.

Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 31 gennaio 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n.70 del 9 novembre 2020 – dal 10 novembre al 31 gennaio 2021: il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza. Compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale. Obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale. **Dal 23 novembre al 31 gennaio 2021:** ai centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali e di servizio, localizzate all'interno, delle specifiche linee guida ricomprese nelle disposizioni nazionali.

Ordinanza n.77 del 4 dicembre 2020 – dal 4 dicembre al 15 gennaio:

- consentita l'apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, nonché l'esercizio di ogni altra attività commerciale esercitata su aree pubbliche;
- gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni: mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura; obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso; garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria; accessi regolamentati; adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- ai centri commerciali o attività comunque denominate, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili si applicano le disposizioni di cui all'allegato
- dal 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età;
- vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;
- dal 9 dicembre 2020 le attività didattiche delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, sono realizzate in presenza nel rispetto delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020;
- raccomandato: alle aziende che gestiscono servizi di trasporto la verifica del rigoroso rispetto del coefficiente di riempimento pari 50% dei mezzi di trasporto e alle istituzioni scolastiche ed agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di evitare assembramenti;
- dal 7 dicembre 2020 si applicano, per i corsi di Istruzione e formazione professionale presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020;
- dal 7 dicembre 2020 sospese tutte le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione;
- dal 7 dicembre 2020 sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI e CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche; sospeso limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica

anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti; non consentito altresì per tutti gli atleti l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.

Ordinanza n.80 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre al 22 dicembre: ulteriori misure per la in tema di Trasporto pubblico locale.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 321 del 3 agosto 2020 – dal 3 agosto fino a nuovo provvedimento: sospesi gli accessi dei familiari alle strutture RSA; vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 327 dell'8 agosto 2020 – dal 10 agosto fino a nuovo provvedimento: riavvio dell'attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 369 dell'11 settembre 2020 – dal 14 settembre fino a nuovo provvedimento: le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base del DPCM 7 settembre 2020; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 – dal 12 ottobre: divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche, private e convenzionate.

Ordinanza n. 467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n. 485 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre fino a nuovo provvedimento: nuove modalità smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 570 del 19 dicembre 2020 – dal 12 dicembre al 23 dicembre:

- revocata l'ordinanza n.552
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei casi previsti;
- dalle 22.00 alle 5.00 consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità;
- fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche solo in forma statica;
- consentita l'attività sportiva all'aperto;
- misure per le attività commerciali al dettaglio;
- attività di ristorazione si svolgono dalle 5.00 alle 18.00;
- sospesi: parchi divertimento, palestre, piscine, centri benessere culturali e ricreativi, sport di contatto, gare e competizioni, sale giochi e scommesse, spettacoli aperti al pubblico, sale da ballo e discoteche, feste ed eventi, sagre, convegni e congressi, musei;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa;
- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- vietato l'assembramento di persone.

VENETO

Ordinanza n. 167 del 10 dicembre 2020 – dal 12 dicembre al 15 gennaio 2021:

- al di fuori dell'abitazione, obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive;
- obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi;
- consentita l'attività sportiva o motoria e le passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni

- caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree;
- fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro;
 - consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni; in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone: per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta; per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri;
 - divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, che preveda condizioni minimali;
 - l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale; dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale; la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione; non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro; vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto; consentita e fortemente raccomandata la vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio;
 - fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
 - i medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020; le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo; il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad esso relative del protocollo del 30.10.2020 costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento della convenzione;
 - i Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020; le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo; il rispetto da parte dei pediatri di libera scelta delle disposizioni ad essi relative del protocollo del 19.11.2020 costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento della convenzione.

Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020 – dal 19 dicembre al 23 dicembre:

- dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione;
- lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale;
- sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.);

- i ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
- sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé; sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori;
- sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida;
- sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti;
- sempre possibile il raggiungimento della seconda casa;
- per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di "riferimento" dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l'albergo, seconda casa o simili;
- forte raccomandazione affinché l'accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14;
- per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti nell'autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf da esibire all'organo di controllo;
- al di fuori dell'abitazione, obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive; resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi;
- l'attività sportiva o motoria e le passeggiate all'aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.
- fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro;
- l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni; in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa: a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso a n. 1 cliente per volta; b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l'accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri;
- divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda determinate condizioni minimali;

- tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale; dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale; la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione; non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro; vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto; sempre consentita la vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio.

A seguito della pubblicazione del DL 172 del 18 dicembre 2020, l'Ordinanza regionale n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso. Dal 24 si applicherà il DL 172, che ha istituito la zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio e zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Ordinanza n. 171 del 21 dicembre 2020 – dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021:

- In attuazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20.12.2020, le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante tampone presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende sanitarie locali e individuati nel sito della Regione del Veneto al link <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid19-dove-fare-tampone>, rimanendo in isolamento fiduciario fino ad esito negativo del test e anche successivamente, in caso di insorgenza di sintomi sospetti fino a nuovo test con esito negativo.
- In caso di esito positivo del test, la struttura che accerta la positività richiede la sequenziazione del virus al competente laboratorio;
- I dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss verificano se sono stati rilevati casi di positività nei confronti di soggetti che hanno soggiornato nel mese precedente alla presente ordinanza in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai fini della sequenziazione del virus presso il competente laboratorio.
- I soggetti che nel mese precedente alla presente ordinanza hanno soggiornato in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che hanno effettuato test con esito positivo segnalano immediatamente tale esito ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss di riferimento, ai fini della sequenziazione del virus.
- Al fine di verificare se la variante del virus riscontrata in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si è già diffusa nel territorio veneto, i dipartimenti provvedono ad identificare un campione di test con esito positivo riscontrati nel mese precedente alla presente ordinanza per la successiva sequenziazione da parte del laboratorio competente.